

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'U.T.I. DEL LIVENZA – CANSIGLIO – CAVALLO E DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA

L'anno 2017 addì 00 del mese di mese

TRA

Il Comune di Sacile (nel prosieguo: il Comune), codice fiscale 80001830936, avente sede in Piazza del Popolo 65, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni, rappresentato da Flora Pantarotto, nata a Pordenone (PN) il 08.02.1964 domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, abilitata alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi della Determinazione n. 00 del 00.00.2017

E

L'Associazione "*Ragione sociale*" con sede a Comune (PV) in via indirizzo, numero civico, P.Iva/Codice Fiscale 00000000000, iscritta nell'albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. 000 in data 00.00.0000, rappresentata da Nome Cognome in qualità di legale rappresentante dell'associazione stessa (nel prosieguo: l'Associazione)

Premesso che:

- l'art. 4, comma 6 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 riconosce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo anche in base a convenzioni con enti di diritto privato tra i quali rientrano gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Il Servizio Sociale dei Comuni del territorio dell'U.T.I. del Livenza- Cansiglio – Cavallo intende garantire, nel rispetto del principio della sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione ed in applicazione dell'art. 14 della Legge regionale 31 marzo 2006 n.6, all'interno delle proprie attività rivolte all'integrazione e socializzazione delle persone non autosufficienti o comunque svantaggiate, la realizzazione di un servizio di trasporto ed accompagnamento denominato "Accompagnamento sociale";
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22 del 14.09.2015 sono state approvate le "Linee guida per l'erogazione degli interventi di "accompagnamento sociale";
- con determinazione n. 00 del 00.00.2017 sono stati approvati il bando pubblico per la selezione del soggetto terzo cui affidare il sistema di interventi e servizi di accompagnamento sociale a favore dei soggetti svantaggiati residenti nel territorio dell'U.T.I. del Livenza – Cansiglio – Cavallo e del Comune di Fontanafredda;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata individuata l'Associazione "*Ragione sociale*";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Descrizione e oggetto dell'incarico

Il Comune affida all'Associazione la gestione del sistema di interventi e servizi di accompagnamento sociale in favore di cittadini con disabilità, anziani o comunque in situazione di svantaggio per i quali il Servizio sociale dei Comuni (nel proseguo SSC) ha valutato l'appropriatezza dell'intervento. Tali trasporti si riferiscono all'accompagnamento degli utenti sopra indicati da e verso centri o istituti di socializzazione e/o riabilitazione, centri diurni, altre strutture sociali, strutture socio-sanitarie o sanitarie del territorio dell'U.T.I. del Livenza – Cansiglio - Cavallo, della Provincia di Pordenone, della Regione Friuli Venezia Giulia o extra regionali per comprovati motivi valutati in tal senso dal SSC.

Il territorio dell'U.T.I. del Livenza – Cansiglio – Cavallo è composto dai seguenti Comuni: Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo e Sacile. Per il primo anno il servizio è esteso anche agli utenti residenti nel Comune di Fontanafredda, già compreso nel territorio dell'Ambito Distrettuale 6.1 e attualmente migrante verso l'U.T.I. del Noncello.

Il sistema di servizi e interventi di accompagnamento sociale comprende 3 macro-aree progettuali, ognuna delle quali persegue specifiche finalità:

- Trasporti continuativi da e per i Centri Diurni e Sociali del territorio dell'U.T.I. del Livenza – Cansiglio - Cavallo: essi rispondono alla finalità di offrire, ad integrazione e implementazione dei servizi ed interventi offerti dal Servizio Sociale dei Comuni per la realizzazione del “Piano Locale per la domiciliarità”, il servizio di accompagnamento dei cittadini frequentanti i Centri Diurni e sociali presenti nel territorio dell'U.T.I. e nei Comuni limitrofi.
- Trasporti occasionali: rispondono alla necessità di offrire ai cittadini il trasferimento assistito occasionale da persone che supportano l'utente e si avvalgono di mezzi destinati all'assistenza, verso strutture socio sanitarie, uffici, sedi di pubblici servizi o altre destinazioni.
- Accompagnamento a nuclei familiari con minori di età: la finalità consiste nel promuovere progettualità anche di tipo individualizzato, su richiesta del Servizio Sociale dei Comuni, a sostegno delle famiglie/dei bambini e ragazzi che vivono in situazioni familiari particolarmente fragili, con l'obiettivo di offrire al nucleo un sostegno alla famiglia nell'accompagnamento da e verso luoghi volti a favorire la socializzazione e il sostegno dell'attività scolastica ed extrascolastica.

In ognuna delle macro aree sopra individuate possono essere ricomprese eventuali ulteriori richieste che siano state individuate quali essenziali dal Servizio Sociale dei Comuni.

Tutti i servizi e gli interventi descritti si collocano in una prospettiva di “lavoro di comunità” e dovranno quindi essere progettati e realizzati in stretta collaborazione, oltre che con il Servizio Sociale dell'U.T.I. del Livenza – Cansiglio - Cavallo, anche con i singoli Comuni ad esso appartenenti, con le Scuole, i Servizi Socio-Sanitari, i soggetti territoriali formali e informali, con primaria attenzione rivolta a creare e accrescere collaborazioni e sinergie tra questi soggetti, ed aumentare così la capacità di questo territorio di fronteggiare i bisogni e le problematiche della popolazione che vi risiede.

Art. 2 – Finalità del servizio

L'attività di accompagnamento sociale è finalizzata a garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici o privati promuovendo azioni dirette alla rimozione di ostacoli di ordine economico, sanitario, sociale e culturale che impediscono l'effettivo accesso alle strutture e ai servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e socio educativi. E' molto spesso la chiave di accesso a diritti fondamentali e strumento efficace per il superamento delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi e per la prevenzione al rischio di isolamento, di emarginazione, di solitudine.

Art. 2 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

L'accesso al sistema di servizi ed interventi di accompagnamento sociale prevede la presentazione di apposita richiesta presso il Servizio sociale del proprio Comune di residenza. Non è previsto altro sistema di accesso.

E' compito esclusivo dell'Assistente Sociale, ai sensi della LR 6/06, effettuare la valutazione del bisogno espresso e formulare quindi, se ritenuto congruente, una proposta progettuale personalizzata. L'Assistente Sociale valuta l'appropriatezza della richiesta, definisce con il richiedente gli aspetti dell'intervento, la tempistica e predispone la richiesta di accompagnamento sociale, se ritenuta necessaria.

La richiesta, validata ed autorizzata dall'Assistente Sociale, viene trasmessa ad un sistema di raccolta delle prenotazioni di accompagnamento che provvede a coordinare e calendarizzare il trasporto richiesto con la rete del volontariato a disposizione.

L'Associazione avrà i seguenti compiti:

- a. coordinare le richieste di accompagnamento sociale fornite dal SSC e calendarizzare i trasporti richiesti con la propria rete di volontariato;
- b. gestire gli accompagnamenti sociali dall'abitazione dell'utente alla destinazione prevista nel rispetto degli orari concordati;

- c. garantire la presenza di un accompagnatore in tutti i trasporti continuativi verso Centri Diurni e qualora richiesto dal SSC nelle altre tipologie di trasporto;
- d. mettere a disposizione i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività, tenendo conto che l'utenza può presentare requisiti di non autosufficienza che necessitano di speciali ausili e speciali dotazioni degli autoveicoli così come caratteristiche proprie dei minori di età che a loro volta necessitano dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti norme di legge;
- e. segnalare al SSC eventuali comportamenti non idonei sugli automezzi da parte degli utenti del servizio.

Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione ha durata di 17 mesi dal 02.05.2017 fino al 30.09.2018.

Art. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- mettere a disposizione personale (anche volontario) in possesso delle competenze tecniche e pratiche necessarie a svolgere il servizio, in numero adeguato in rapporto agli utenti;
- garantire che il personale sia in possesso di patente di guida almeno di cat. B e che sia informato e ben addestrato sul comportamento ed a conoscenza delle diverse problematiche legate al trattamento delle persone diversamente abili;
- garantire che tutto il proprio personale sia adeguatamente formato in materia di primo soccorso;
- assumersi la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza nei confronti dei propri soci, coinvolti nello svolgimento del servizio, e di chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso;
- garantire che tutto il proprio personale, i propri iscritti ed eventuali altri soggetti che contribuiranno alla realizzazione delle prestazioni sia in regola con le norme vigenti in materia lavoristica, fiscale, assicurativa, previdenziale e di sicurezza;
- garantire che personale, soci, coinvolti nello svolgimento del servizio, e chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso, sia coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile presso terzi, come da polizza assicurativa stipulata con apposita agenzia assicurativa;
- garantire che il proprio personale assicuri professionalità, serietà e riservatezza nello svolgimento del servizio e deve avere buona conoscenza dei luoghi di ritiro e di arrivo. I conducenti devono comportarsi con prudenza, per tutelare l'incolumità delle persone trasportate.
- garantire che il personale provveda alla consegna al Servizio Sociale dell'Amministrazione Comunale di riferimento delle cose eventualmente ritrovate e rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza di persone, cose e apparecchiature, nonché la riservatezza dei "dati sensibili" (Codice della Privacy);
- assicurare che il servizio sia reso con continuità per il periodo concordato;
- dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento del servizio;
- assicurare che gli autoveicoli specificatamente dedicati al trasporto di utenti portatori di disabilità rispondano alle caratteristiche funzionali previste dalla normativa in materia vigente, con particolare riferimento alla dotazione di piano ribassato o di pedana elevatrice per l'adeguato trasporto degli utenti in carrozzina;
- rilasciare adeguata dichiarazione di conformità dei mezzi utilizzati alle norme vigenti e annualmente una dichiarazione riferita alla copertura assicurativa ed alla regolare azione di manutenzione dei mezzi, affinché gli stessi garantiscano la rispondenza a tutti i requisiti di funzionamento appropriati all'utilizzo;
- dare comunicazione al Comune dei dati identificativi dei mezzi utilizzati (marca, tipo e targa automezzo);
- verificare che il servizio venga svolto con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

Art. 5 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a gestire la raccolta delle richieste di accompagnamento sociale presentate dagli utenti presso il Servizio sociale del proprio Comune di residenza, la valutazione, da parte dell'assistente sociale, del bisogno espresso e la formulazione di una proposta progettuale personalizzata. L'Assistente Sociale valuta l'appropriatezza della richiesta, definisce con il richiedente gli aspetti dell'intervento, la tempistica e predispone la richiesta di accompagnamento sociale, che sarà trasmessa all'Associazione.

Il Comune si riserva il diritto della vigilanza ed il controllo sulle attività del servizio per quanto riguarda la qualità, la continuità (orari di esecuzione), luoghi di esecuzione, soggetti coinvolti nell'attuazione del servizio.

Il referente per il Comune può verificare, in qualsiasi momento, il grado di svolgimento del servizio, nel rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione, secondo le scadenze ed il programma prefissato, anche mediante la compilazione da parte degli utenti di appositi questionari, al fine di poter rilevare il livello/qualità del servizio di accompagnamento quotidiano eseguito.

Art. 6 - Referenti

Il referente dell'iniziativa per il Comune è individuato nel/nella sig./sig.ra Nome e Cognome.

Il referente per l'associazione è individuato nel/nella sig./sig.ra Nome e Cognome.

Art. 7 – Rapporti finanziari

Il valore del servizio è stimato in complessivi € 154.545,45 oltre ad iva per le seguenti tipologie di accompagnamenti sociali:

- trasporti continuativi con la presenza di un accompagnatore dall'abitazione dell'utente verso:
 - Il Centro Diurno "Alessandra Formigoni" di Aviano;
 - Il Centro Diurno "Casa Vittoria" di Brugnera;
 - Il Centro Diurno di Polcenigo;

ed altri Centri Diurni e sociali presenti nel territorio dell'U.T.I. del Livenza – Cansiglio – Cavallo e nei Comuni limitrofi. Per tale filone progettuale si quantifica una previsione pari a circa 135.000 km complessivi;

- trasporti occasionali, forniti in generale a persone con riduzione dell'autosufficienza o in condizione di forte svantaggio sociale o che comunque si trovino in situazione di bisogno. Si tratta di accompagnamenti che presentano carattere di eccezionalità o comunque per periodi di tempo limitati. Si stima una previsione pari ad 28.000 km per il periodo considerato.
- accompagnamento di utenti minori di età, in favore di nuclei familiari con minori, sempre su segnalazione dei Servizi Sociali, verso:
 - istituti scolastici del territorio;
 - strutture sanitarie (neuropsichiatria infantile, consultorio, "La Nostra Famiglia" ecc);
 - centri di socializzazione o di aggregazione per lo svolgimento di attività extra scolastiche.I km previsti sono circa 7.000 complessivi.

Il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione, l'importo massimo di complessivi € 154.545,45 oltre ad iva, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'Associazione dovrà emettere fattura trimestrale con allegate le pezze giustificative.

Sono ammessi a rendicontazione esclusivamente i rimborsi chilometrici che devono ritenersi omnicomprensivi (a titolo esemplificativo: spese assicurative, manutenzione mezzi, carburante).

Per ciascun chilometro verrà riconosciuto l'importo di € 0,90 fino ad un massimo di 170.000 km complessivi.

L'importo verrà bonificato dal Comune, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della nota di addebito, sul conto corrente n. 35304390, intestato all'associazione presso Banca Ragione sociale, Agenzia di Comune (PV) IBAN IT00X0000000000000000000000.

L'Associazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'associazione non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Associazione si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 9 - Assicurazione

L'associazione assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'associazione stessa o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'associazione per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

È obbligo dell'associazione stipulare:

- A. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:
- a) per oggetto il medesimo oggetto della presente convenzione;
 - b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- la specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti del servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci

lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;

- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che l'associazione ha in consegna e/o custodia;
- la responsabilità civile incrociata;
- i danni da incendio delle cose del concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 250.000,00

B. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".

Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza al Comune ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

L'associazione non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di copertura assicurativa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'associazione io potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dalla presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'associazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni.00).

L'associazione si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali..

Articolo 10 - Obblighi di riservatezza

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il vincolo di riservatezza non potrà essere posto nei confronti degli operatori dei Servizi, per quanto riguarda i compiti di loro pertinenza.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei

dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.

Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione della convenzione e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L’Associazione si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L’Associazione si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli “Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

Il Comune potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione in qualsiasi momento.

La convenzione sarà risolta in caso di inadempienze dell’Associazione quando, decorsi 10 giorni dalla formale contestazione di inadempienza o addebito inviata dal Comune, non avrà provveduto ad assolvere agli obblighi assunti.

In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- frode;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;

- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Tutte le eventuali contestazioni saranno comunicate per iscritto mediante PEC.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Associazione.

L'Associazione può chiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Comune si riserva comunque, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Associazione delle spese sostenute e del mancato guadagno. In caso di recesso il Comune si impegna a darne comunicazione all'Associazione con preavviso di almeno 15 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.

Art. 13 - Controversie

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Pordenone.

Art. 12 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti della stessa.

Sacile, 00.00.2017

Per il Comune _____

Per l'Associazione _____